

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Sommario

Premessa	2
Scopo e finalita' della procedura	2
Normativa di riferimento	2
Obbiettivi delle disposizioni	3
Destinatari	3
La segnalazione	3
Oggetto della Segnalazione	4
Segnalazioni vietate	4
Rilevazione dell'identità del segnalante	4
Segnalazioni anonime	4
Canali e modalità di presentazione delle segnalazioni	5
Canali interni	5
Canali esterni (residuali)	5
Denuncia all'Autorità Giudiziaria	6
Segnalante e segnalato: tutele e misure di sostegno	6
Obbligo di riservatezza	6
Divieto di ritorsione	6
Limitazioni delle responsabilità	7
Il portale Whistleblowing	7
Gestione della segnalazione interna	8
Analisi Preliminare:	8
Fase Istruttoria	9
Provvedimento	9
Esiti dell'istruttoria	9
Report periodico	9
Tempi del processo di gestione della Segnalazione	10
Provvedimenti disciplinari	10
Conservazione della documentazione e tutela dei dati personali	10
Modalità di trattamento	10
Tutela dei dati personali	11
Obblighi di ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO	11
Aggiornamento Policy Whistleblowing	12

Premessa

Il sistema whistleblowing è una misura che mira a prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi, contribuendo a far emergere situazioni che pregiudicano la buona amministrazione e l'interesse pubblico collettivo. In data 30/03/2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 24/2023, applicabile a partire dalla data del 15/07/2023, che recepisce in Italia la nuova Direttiva Europea sul Whistleblowing (2019/1937) in vigore a partire dal 17 dicembre 2021, che prevede l'adozione di nuovi standard di protezione a favore dei "whistleblower". L'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO stante il ruolo di gestore di pubblico servizio e la natura del servizio esercitato, rientra nell'applicazione della suddetta normativa.

Il whistleblowing permette di segnalare (in forma anonima o riservata) informazioni riguardo ad un fatto, una condotta illecita o irregolare successa, percepita (o al rischio della stessa), nelle modalità nel seguito indicate affinché gli organi deputati possano agire ed intervenire efficacemente al riguardo. Il servizio garantisce la tutela della riservatezza e l'anonimato nel rispetto della legge. L'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO ha conformato la propria attività al rispetto dei principi di legalità, correttezza e prevenzione della corruzione ai sensi della L.190/2012, nominando un proprio Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), adottando delle Misure volte a prevenire fenomeni corruttivi ed un codice etico e di comportamento, con ciò palesando la propria estraneità a politiche o comportamenti scorretti o illeciti. Tra gli strumenti finalizzati alla prevenzione di fenomeni corruttivi, il RPCT, in ottemperanza alle prescrizioni normative e alla luce delle Linee Guida dell'ANAC, ha previsto l'adozione di una specifica "Procedura" per la gestione delle segnalazioni di violazioni, aventi ad oggetto il sospetto di eventuali condotte illecite.

Scopo e finalità della procedura

Con la presente procedura si vogliono fornire chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni di violazioni. A tal fine, la presente Procedura:

- definisce l'ambito di applicazione del documento e del processo di segnalazione;
- identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- identifica i canali attraverso cui effettuare la segnalazione;
- identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;
- definisce il processo di gestione della segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

Normativa di riferimento

- Legge 190/2012 in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- D.lgs. 231/2001 in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- L. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- Piano Nazionale Anticorruzione;
- Linee Guida ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);
- D.Lgs. n. 24/2023, applicabile a partire dalla data del 15/07/2023, che recepisce in Italia la nuova Direttiva Europea sul Whistleblowing (2019/1937) in vigore a partire dal 17 dicembre 2021.

Obiettivi delle disposizioni

Gli obiettivi sono:

- Rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti;
- Migliorare l'applicazione della legge implementando canali di segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni;
- Proteggere i whistleblower aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità in modo sicuro, garantendo la possibilità di segnalare in modo anonimo;
- Altresì, il tema principale della Direttiva è la protezione dei segnalanti;
- La protezione non viene garantita solo ai dipendenti che effettuano la segnalazione, ma anche ai clienti, fornitori;
- Le persone coinvolte sono protette dal licenziamento, dal demansionamento e da altre forme di discriminazione;
- La protezione si applica solo alle segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell'UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell'ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati.

Il segnalante può scegliere se riportare un sospetto all'interno dell'azienda o direttamente all'autorità di vigilanza competente. Se non accade nulla in risposta a tale segnalazione, o se il segnalante ha motivo di ritenere che sia nell'interesse pubblico, può rivolgersi direttamente ai media. I segnalanti sono protetti in entrambi i casi.

Destinatari

I destinatari della presente procedura sono tutti i dirigenti, dipendenti, collaboratori, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di essi nonché gli appaltatori, i fornitori e i consulenti che ad ogni modo si relazionano con la stessa, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, i destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione.

La segnalazione

La segnalazione, presentata a tutela dell'integrità dell'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Considerato lo spirito della norma – che è quello di incentivare la collaborazione più ampia finalizzata all'emersione di fenomeni corruttivi – non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi. È sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga ragionevolmente che una irregolarità o un fatto illecito si sia verificato. Può altresì formare oggetto di segnalazione un'attività illecita intrapresa, ma non ancora perfezionata, in presenza di elementi precisi e concordanti. Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise e concordanti in modo da risultare facilmente verificabili. A tal fine si precisa che la tutela del segnalante viene garantita soltanto se la segnalazione è fatta in buona fede e non presenti il profilo di un atto pretestuoso finalizzato alla calunnia e alla diffamazione.

La segnalazione deve necessariamente contenere:

- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- Le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi (se note);
- Le generalità o altre informazioni che permettano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (se note);
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- L'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La gestione della segnalazione, come previsto dal Decreto, deve essere affidata a una persona ovvero ad un ufficio aziendale interno autonomo e costituito da personale specificatamente formato o, in alternativa, ad un soggetto esterno equivalentemente qualificato. All'interno dell'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO tale gestione è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Oggetto della Segnalazione

I destinatari della presente policy possono segnalare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, condotte/comportamenti rilevanti quali: corruzione attiva e/o passiva e cattiva amministrazione, abuso o eccesso di potere, irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d'esercizio, assunzioni non trasparenti, comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti), promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti, azioni suscettibili di creare un danno all'immagine dell'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

Segnalazioni vietate

Il whistleblowing non riguarda doglianze, rivendicazioni o istanze di carattere personale del segnalante, o i rapporti con il superiore gerarchico/colleghi. Le segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

È vietato in particolare:

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'invio di segnalazioni che attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa e/o professionale del soggetto segnalato;
- l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Si precisa, inoltre, che è vietato e sanzionabile l'invio di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave ovvero ritenibili palesemente infondate. Si specifica che, nei casi di invio di segnalazioni vietate, la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché le altre misure di tutela previste dalla legge, potrebbero non essere garantite, poiché tali segnalazioni potrebbero dar luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del segnalante.

Rilevazione dell'identità del segnalante

La riservatezza del segnalante non è garantita quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione a indagini (penali, tributarie o amministrative) o ispezioni di altri Enti Pubblici originatesi a seguito della segnalazione stessa.

Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste dal presente protocollo, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni

relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Canali e modalità di presentazione delle segnalazioni

Canali interni

Tutte le segnalazioni sono ricevute dal RPCT dell'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO. Le segnalazioni descritte ai precedenti paragrafi devono essere effettuate attraverso le seguenti modalità:

- mediante accesso al Portale Whistleblowing (preferibile) sul sito ufficiale di Omop (<https://www.ordineveterinaripu.it/whistleblowing/>);
- mediante il servizio postale, con busta chiusa e contrassegnata come «Riservata» indirizzata Gestore dei canali di segnalazione, indirizzata a Ordine dei Medici Veterinari di Pesaro e Urbino, Galleria Roma Scala D 61121 Pesaro (PU). La segnalazione dovrà arrivare in due buste chiuse in modo da separare i dati identificativi del SEGNALANTE dalla SEGNALAZIONE inserite in una terza busta. I modelli da utilizzare per la segnalazione (Allegato 01 e Allegato 02 sono disponibili con la procedura).

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali e/o telefoniche e comunque quelle non formalizzate nei modi e nei contenuti indicati nella presente procedura. Il segnalante, pur nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza, sarà informato in merito all'esito della segnalazione effettuata ed eventualmente delle relative azioni intraprese. Si specifica che qualora siano poste in essere misure ritorsive, oltre all'applicazione del sistema disciplinare, l'Ordine potrà anche comunicare l'adozione di queste agli enti ispettivi competenti (ANAC).

La scelta del canale non è rimessa alla decisione del segnalante, perché è favorito in via PRORITARIA l'uso del canale interno. Gli altri canali possono essere attivati solo se ricorrono le condizioni di cui all'Art. 6 del D. Lgs. n. 24/2023, di cui sotto.

Canali esterni (residuali)

Canale esterno ANAC

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Il canale esterno è raggiungibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Divulgazione pubblica

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria

A tale canale di segnalazione i soggetti tutelati dalla disciplina sul whistleblowing possono rivolgersi per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando ad es. uno pseudonimo che non consente l'identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha subito ritorsioni.

Segnalante e segnalato: tutele e misure di sostegno

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che – come già anticipato - si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema di protezione che comprende:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione; considerata strumentale nella gestione della segnalazione;
- la tutela di eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Obbligo di riservatezza

In particolare, l'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 sancisce un generale obbligo di riservatezza in capo al Gestore dei canali di segnalazione circa l'identità del segnalante e qualsiasi informazione da cui la stessa possa evincersi: è previsto che questi dati non possano essere rilevati senza il consenso espresso del segnalante stesso, anche in caso di procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, anche parzialmente, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Qualora la contestazione sia fondata, anche parzialmente, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato è richiesto il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità, rendendo inutilizzabile la segnalazione stessa qualora tale autorizzazione non sia concessa.

Divieto di ritorsione

Il segnalante non può subire alcuna ritorsione in ragione della segnalazione effettuata, neppure tentata o minacciata.

La nozione di ritorsione è molto ampia: con l'espressione si intende “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”. L'onere di provare che la condotta potenzialmente ritorsiva sia in realtà estranea alla segnalazione è a carico di colui che l'ha attuata.

Sono qualificate come ritorsive le seguenti condotte, ove connesse alla segnalazione (elenco non esaustivo e solo esemplificativo (Art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 24/2023):

- licenziamento;
- retrocessione;
- mutamento di funzioni;
- mancata promozione;
- modifica dell'orario di lavoro;
- trasferimento della sede di lavoro; - mancato rinnovo del contratto;
- molestie o ostracismo;
- annullamento di un permesso;
- sanzioni disciplinari.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all'ANAC, che può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Whistleblowing. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal decreto, il legislatore ha previsto misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC. Il D.Lgs. n. 24/2023 vieta, poi, in generale, rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziali, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, co. 4 c.c.. Ciò al fine di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli. Per quel che attiene alle misure di sicurezza, il D.Lgs. n. 24/2023, all'art. 13, prevede che venga realizzata una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA). Altro strumento utile a garantire un buon livello di riservatezza dei dati è, altresì, la crittografia.

Limitazioni delle responsabilità

L'Art. 20 del D. Lgs. n. 24/2023 stabilisce che non è punibile la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata quando, al momento della rivelazione o della diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023.

Il portale Whistleblowing

Il portale whistleblowing è stato creato utilizzando un sistema informatico basato sulla cifratura all'origine della segnalazione al fine di garantire l'integrità e la non violabilità del contenuto. Il portale è raggiungibile attraverso il sito internet www.omop.it, al quale è reperibile un link per effettuare la segnalazione, senza necessità di registrazione né di

indicazione delle generalità del segnalante (che può scegliere se rimanere anonimo o identificarsi). Nel portale whistleblowing il segnalante, dopo l'accesso, sarà guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e/o chiuse che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, soggetti coinvolti, etc.). Nel momento dell'invio della segnalazione il portale rilascerà al segnalante un codice identificativo univoco (Ticket).

Questo codice, conosciuto solamente dal segnalante, non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento. Lo stesso servirà al segnalante per accedere, sempre tramite il portale, alla propria segnalazione al fine di:

- monitorarne lo stato di avanzamento;
- inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione;
- rispondere ad eventuali domande di approfondimento (il portale permette, infatti, di instaurare un colloquio virtuale (chat) tra segnalante e ricevente).

All'esito dell'inoltro della segnalazione, i dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) vengono automaticamente archiviate nella piattaforma. Il Gestore dei canali di segnalazione, a seguito dell'invio di allert su una mail preventivamente indicata in sede di impostazione del sistema, tramite proprie credenziali, non note all'ente, accede al portale e gestisce la segnalazione. Le credenziali di accesso sono di tipo forte e formate da username, password (modificate dallo stesso Gestore dei canali di segnalazione al primo accesso) e codice temporaneo generato tramite applicazione sul telefono.

La piattaforma informatica non conserva nessun dato tecnico (es. indirizzo) del segnalante. Si può accedere alla piattaforma da qualsiasi punto della rete internet. Per evitare che rimanga traccia della cronologia di navigazione si può utilizzare il browser in modalità "in incognito".

La segnalazione può essere anonima. Naturalmente, l'anonimato può non consentire la puntuale verifica della fondatezza di quanto segnalato da parte del Gestore dei canali di segnalazione sì che le segnalazioni anonime sono prese in considerazione caso per caso.

Gestione della segnalazione interna

Una volta ricevuta la segnalazione, il Gestore dei canali di segnalazione provvede preliminarmente alla verifica e all'analisi della stessa, valutando la sussistenza dei requisiti essenziali ai fini della sua ammissibilità per poter accordare al segnalante le tutele previste dalla normativa. Il procedimento di analisi delle segnalazioni è come di seguito articolato: Analisi preliminare, Fase Istruttoria, Provvedimento.

Analisi Preliminare:

Il Gestore dei canali di segnalazione compie un'analisi preliminare e valuta l'ammissibilità della segnalazione e la natura generica o circostanziata dei contenuti.

Se la segnalazione è sufficientemente circostanziata, si avvia la Fase Istruttoria.

Se la segnalazione non è sufficientemente circostanziata, il Gestore dei canali di segnalazione deve valutare se la segnalazione è falsa o effettuata in mala fede. Qualora si appuri la falsità della segnalazione e/o la mala fede del segnalante, il Gestore dei canali di segnalazione conclude il procedimento con provvedimento motivato che sarà comunicato ai soggetti interessati, anche mediante trasmissione di copia. Il Gestore dei canali di segnalazione informa il segnalante circa l'esito della segnalazione, ma quest'ultimo non avrà titolo per visionare o richiedere copia del provvedimento adottato.

Qualora non si abbia evidenza della falsità della segnalazione né della mala fede del segnalante, il Gestore dei canali di segnalazione inoltra al segnalante un invito ad integrare e/o meglio circostanziare la segnalazione. Il segnalante deve provvedervi entro 15 giorni dalla ricezione del predetto invito. Qualora il segnalante non provveda nel termine sopra indicato, il procedimento si chiude con un provvedimento di archiviazione che viene comunicato al segnalante. Qualora il segnalante integri la segnalazione, il Gestore dei canali di segnalazione procede ad una nuova analisi

preliminare. Qualora si accerti che la segnalazione non è sufficientemente circostanziata, il procedimento si chiude con un provvedimento di archiviazione motivato che viene comunicato al segnalante. In caso di ritenuta sufficienza degli elementi prodotti, si avvia la Fase Istruttoria.

Dopo aver valutato l'ammissibilità della segnalazione, e comunque entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della stessa, il Gestore dei canali di segnalazione avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate e comunica al segnalante (se non anonima) l'avvio del procedimento di istruttoria, ai sensi dell'Art. 5, co. 1 lett. a) del D. Lgs. 24/2023. Nel caso di segnalazione ricevuta tramite piattaforma il pdf di ricevuta rilasciato dalla piattaforma, con numerazione progressiva, che il segnalante può salvare e conservare, vale quale avviso di ricevimento.

Fase Istruttoria

Il Gestore dei canali di segnalazione potrà condurre qualsiasi attività necessaria ed opportuna per approfondire i fatti (es: audizione del segnalante o di altri soggetti informati, accesso ad atti e documenti, ...). Nel corso dell'istruttoria, sempre con garanzia dell'identità del segnalante, lo stesso può:

- richiedere notizie agli uffici e dipendenti interessati;
- acquisire ogni tipo di informazione e documentazione attinente all'oggetto della segnalazione;
- ascoltare tutti i soggetti che possono fornire informazioni utili all'accertamento dei fatti;
- procedere alla audizione del segnalante, se richiesta da quest'ultimo o ritenuta necessaria.

Provvedimento

Terminata l'istruttoria, il Gestore dei canali di segnalazione emette un provvedimento motivato. Il provvedimento potrà essere comunicato, anche mediante trasmissione di copia, alla Direzione Generale e all'Organo Amministrativo per le eventuali ulteriori azioni che si dovessero rendere necessarie a tutela della Società (Es: Autorità Giudiziaria; Corte dei Conti; ANAC; ecc.).

La procedura di valutazione della segnalazione deve essere avviata e conclusa nel più breve tempo possibile secondo criteri che tengano conto della gravità della violazione, al fine di prevenire il rischio che il perdurare delle violazioni produca ulteriori pregiudizi per l'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO. Il procedimento di valutazione della segnalazione deve concludersi in ogni caso non oltre i 90 giorni dal ricevimento della stessa, fatta salva la necessità di interruzioni e/o di motivate proroghe in considerazione della complessità della vicenda.

Esiti dell'istruttoria

Gli esiti dell'istruttoria possono, dunque, essere i seguenti:

- segnalazione archiviata per infondatezza; nel caso l'infondatezza sia derivante da dolo o colpa grave del segnalante, può venir avviato apposito procedimento disciplinare;
- segnalazione accolta e inviata, unitamente a una relazione (sempre con garanzia della riservatezza del segnalante) sulle risultanze dell'istruttoria, a uno o più dei seguenti soggetti in base al livello d'illiceità/irregolarità riscontrato:
 - Ufficio di competenza per procedimenti disciplinari;
 - ANAC;
 - Autorità Giudiziaria.

Report periodico

Il Gestore dei canali di segnalazione redige un report che deve contenere gli esiti dei procedimenti avviati e segnalare, per ciascuno di essi se sono procedimenti aperti o conclusi e, in tale ultimo caso, la tipologia di provvedimento adottato. Il documento è redatto direttamente su piattaforma e quindi non modificabile, non distruttibile e non visibile da terzi soggetti. Per le finalità previste dalla procedura e dalla disciplina, il documento

potrà essere scaricato e messo a disposizione.

Tempi del processo di gestione della Segnalazione

Invio al segnalante dell'avviso di ricevimento della segnalazione	Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione
Riscontro alla segnalazione	entro 3 mesi (prorogabili fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla data dell'avviso di ricevimento in mancanza dell'avviso di ricevimento, entro 3 mesi (prorogabili fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione

Provvedimenti disciplinari

L'istruttoria derivata da una segnalazione tramite le modalità sopra riportate può costituire la base probatoria su cui poggiare eventuali procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti segnalati nonché l'attuazione di misure correttive di processi e procedure aziendali interessati dagli eventi oggetto di accertamento. Se al termine degli accertamenti, la segnalazione dovesse risultare in tutto o in parte fondata il Gestore dei canali di segnalazione comunicherà gli esiti al Titolare per i successivi provvedimenti del caso. Qualora la segnalazione sottenda profili di rilevanza penale, sarà cura del Gestore dei canali di segnalazione provvedere direttamente alla denuncia all'Autorità giudiziaria informando tempestivamente il Titolare. Ai fini della individuazione della sanzione da applicare e, in generale, delle modalità di applicazione del sistema disciplinare, si fa riferimento alla normativa vigente ed ai documenti normativi aziendali

Conservazione della documentazione e tutela dei dati personali

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il Gestore dei canali di segnalazione cura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto della segnalazione per un periodo di 5 anni dalla chiusura della segnalazione. Le attività disciplinate dalla presente procedura saranno verificabili al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e del Segnalato e sarà garantita la tracciabilità dei dati e delle informazioni.

Modalità di trattamento

I dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza. In particolare, la trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante compilazione della piattaforma è gestita con protocollo HTTPS. Sono inoltre applicate tecniche di cifratura basate su Algoritmo AES e tutti i dati sono completamente criptati, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse.

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies persistenti per il tracciamento degli utenti. Vengono utilizzati esclusivamente cookies tecnici nella misura strettamente necessaria al corretto ed efficiente utilizzo della piattaforma. L'uso dei cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è

strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente della piattaforma.

Tutela dei dati personali

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e di cui al D.lgs. 196/2003 (GDPR), così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

A tal fine si evidenzia che:

- le attività di trattamento sottese alla gestione della segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 GDPR;
- il segnalante potrà far riferimento all'informativa di cui all'art. 13 GDPR che specifica le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali e il periodo di conservazione degli stessi, le condizioni di liceità su cui si basa il trattamento, le categorie di destinatari a cui possono essere trasmessi i dati nell'ambito della gestione della segnalazione e i diritti riconosciuti al segnalante dal Regolamento 679/2016. L'informativa è disponibile nel sito www.ordineveterinariipu.it;
- il sistema di segnalazione prevede il trattamento dei dati personali (potenzialmente, anche i dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento Europeo) adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti. Gli stessi sono trattati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità che ne giustificano la raccolta (es.: valutazione e gestione della segnalazione) e conservati sulla base dei criteri e per i periodi indicati all'interno della procedura e dell'informativa;
- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente, sia in fase di trasmissione della segnalazione, sia in fase di gestione e archiviazione della segnalazione;
- l'esercizio dei diritti da parte del segnalante o del segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy), in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di whistleblowing, possono essere limitati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2-undecies del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, nel caso in cui da un tale esercizio possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto ad altri interessi tutelati da specifiche disposizioni normative, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del segnalante;
- l'accesso ai dati personali viene concesso solamente ai soggetti responsabili e abilitati alla ricezione di tale tipologia di segnalazioni, limitando il trasferimento delle informazioni riservate e dei dati personali soltanto quando ciò risulta necessario.

Obblighi di ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Tutto il personale dipendente o che presta, a qualsiasi titolo, servizio per l'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO è tenuto a garantire la massima collaborazione con il Gestore dei canali di segnalazione nell'espletamento dell'attività istruttoria. Il dipendente che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti segnalati, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dallo stesso, ovvero renda dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, per assicurare la diffusione della presente procedura, a tutela dei denunciati ed allo scopo di rendere quanto più efficace possibile l'attività di sensibilizzazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione di azioni illecite, l'ente procede alla pubblicazione del presente documento sul proprio sito web.

Aggiornamento Policy Whistleblowing

La presente Policy ed i contenuti del portale saranno oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e dell'esperienza maturata.